



COMUNE DI VIGANÒ

Provincia di Lecco

Via Risorgimento, 24 – 23897 Viganò (LC)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

D.P.C.M. 14 novembre 1997; Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

L.R. 10 agosto 2001, n. 13; D.G.R. 12 luglio 2002, n. 7/9776;

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Approvato con D.C.C. n. 24 del 25/11/2024

Novembre 2024

Disposizioni generali

Art. 1	Finalità	1
Art. 2	Forma di inquinamento acustico	1
Art. 3	Definizioni tecniche	1
Art. 4	Misurazioni e controlli	2

Limiti massimi di livello di rumore

Art. 5	Classificazione del territorio comunale in zone acustiche	2
Art. 6	Criterio differenziale	3

Adeguamenti ai limiti di zona – Piano di risanamento

Art. 7	Piani di risanamento acustico	3
Art. 8	Contenuti dei piani di risanamento	4
Art. 9	Tempi dei piani di risanamento	5

Prevenzione dell'inquinamento acustico

Art. 10	Valutazione di impatto acustico (Previsione Impatto Acustico)	5
Art. 11	Valutazione previsionale di clima acustico	7
Art. 12	Nuovi insediamenti produttivi	7
Art. 13	Pianificazione urbanistica e controllo sui piani comunali	7
Art. 14	Limiti di accettabilità	9
Art. 15	Requisiti acustici passivi degli edifici	9
Art. 16	Rumore prodotto dal traffico veicolare (DPR n. 142 del 19 marzo 2004)	9

Quiete pubblica

Art. 17	La tutela dello spazio pubblico	12
Art. 18	Attività transitorie e relativa autorizzazione	13
Art. 19	Attività temporanee e relativa autorizzazione	13
Art. 20	Attività domestiche	15
Art. 21	Allarmi acustici, sirene e altre apparecchiature sonore	16
Art. 22	Mobilizzazione delle merci	16
Art. 23	Macchine agricole – Cantieri edili	17
Art. 24	Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno degli esercizi pubblici	17
Art. 25	Campane	18

	Pagina
Art. 26 Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico	18
Sanzioni	
Art. 27 Determinazione delle sanzioni amministrative	18
Art. 28 Sospensione, revoca e autorizzazioni	19
Disposizioni finali	
Art. 29 Entrata in vigore	19
Art. 30 Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti	19
Art. 31 Adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustico	19
Art. 32 Ordinanze contingibili e urgenti	19
Allegato A Definizioni	20
Allegato B Strumentazione e modalità di misure del rumore	23
Allegato C Classi acustiche	27
Allegato D Calori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento	28
Allegato E Individuazione delle classi di destinazione d'uso del territorio	30
Modulo 1 Richiesta di deroga ai limiti acustici CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI	31
Modulo 2 Richiesta di deroga ai limiti acustici MANIFESTAZIONI	32

Disposizioni generali

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento adottato in adempimento all'art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 è finalizzato a:

1. stabilire le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 e relativi decreti attuativi;
2. disciplinare l'esercizio delle sorgenti fisse che possono produrre alterazione dell'ambiente conseguenti all'inquinamento acustico, delle attività rumorose temporanee e delle infrastrutture di trasporto al fine di contenere la rumorosità entro i limiti stabiliti;
3. consentire l'attuazione, per quanto di competenza del Comune, della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico.

Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ed al quale si fa esplicito riferimento.

Art. 2 Forme di inquinamento acustico

Ai fini del presente regolamento, l'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:

1. inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
2. inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 3 Definizione tecniche

Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate nell'Allegato A.

Esse si rifanno a quanto citato dal D.P.C.M. 01/03/1991 e dalla Delibera della Giunta Regionale Lombardia VII/ 9776 del 02/07/2002, contenente le linee guida per l'applicazione sul territorio regionale dei disposti del citato D.P.C.M. 01/03/1991

Art. 4 Misurazioni e controlli

Nell'Allegato B al presente regolamento sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato D.P.C.M. 01/03/1991:

1. le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;
2. le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;
3. la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.

Il Comune esercita le funzioni amministrative di controllo del rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla suddivisione in classi acustiche del territorio. Le rilevazioni possono essere richieste, a titolo di supporto tecnico, all'ARPA territorialmente competente.

È facoltà del comune avvalersi, nelle operazioni di controllo e di rilevazione, di tecnici competenti in acustica ambientale riconosciuti ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Nelle operazioni di controllo, tali tecnici possono essere supportati da personale dipendente dall'Amministrazione Comunale.

Le modalità di misurazione sono stabilite dall'allegato B del D.M. 16/03/98 riportato in allegato al presente regolamento (Allegato B).

Limiti massimi dei livelli di rumore

Art. 5 Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

L'adozione del Piano di classificazione acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, come riportato nell'Allegato C, in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 01/03/1991, dalla Legge 26/10/1995, n. 447 e dalla D.G.R. 12 luglio 2002, n. VII/9776. I livelli massimi di immissione ed emissione dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio comunale, sono stabiliti dalle tabelle B e C allegate al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e riportate nell'Allegato D.

La delimitazione delle zone è stata eseguita su copia della cartografia esistente, in scala opportuna, utilizzando le regole predisposte nella citata delibera D.G.R.L. VII/9776 e riportate nell'Allegato E.

Art. 6 Criterio differenziale

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto. Le disposizioni non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Adeguamenti ai limiti di zona – Piano di risanamento

Art. 7 Piani di risanamento acustico

Il Piano di risanamento acustico è lo strumento con cui predisporre, coordinare e controllare tutte le azioni e gli interventi, di contenimento del rumore ambientale entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il risanamento acustico rappresenta la fase successiva al Piano di classificazione acustica nel caso in cui, a seguito del monitoraggio dei livelli di rumore presenti in una determinata area, si verificano superamenti dei valori limite previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'Art. 7 della Legge 447/95 si provvederà a redigere e ad adottare i piani di risanamento acustico nei seguenti casi:

1. Superamento dei limiti di attenzione di cui all'Art. 2, comma 1 lettera g) della predetta legge, così definiti dall'art 6. Del DPCM del 1997;
2. Nell'ipotesi di cui all'art. 4 comma 2, lettera a) ovvero, quando i valori (Art. 2, comma 1, lettera h) si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso di prevedere l'adozione del piano.

Il risanamento acustico può essere attuato secondo tre principali categorie di intervento:

1. agendo direttamente sulle sorgenti di rumore (riducendo le emissioni alla fonte o migliorando, nel caso del traffico veicolare, le condizioni di mobilità all'interno di una certa area);
2. agendo lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore: allontanando il più possibile le aree residenziali dalle aree di maggiore emissione acustica o adottando sistemi di protezione passiva (barriere antirumore) per schermare gli edifici maggiormente esposti alle immissioni di rumore;
3. adottando interventi passivi di riduzione del rumore direttamente sul ricettore.

Art. 8 Contenuti dei piani di risanamento

I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5. Devono inoltre contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Ai sensi della DGR n.7/6906 del 2001, il piano di risanamento acustico che le imprese devono presentare al Comune, per ognuno degli insediamenti con emissioni sonore da adeguare ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, così come previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dall'Art.10 della LR "Norme in materia di inquinamento acustico", deve contenere almeno i dati le informazioni indicati della DGR n.7/6906 del 2001, Allegato Art. 10, comma 2 della L.R. n. 13/2001., tra i quali:

- a) Indicazione, per l'area nella quale è insediata l'attività o l'impianto e per le aree adiacenti, della/e zona/e urbanistiche di appartenenza del PGT;
- b) una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura produttiva o commerciale per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà;
- c) descrizione mediante informazioni di carattere acustico, dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che danno luogo a diffusione di rumore nell'ambiente esterno e/o in ambienti abitativi;
- d) per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo occorre la descrizione delle modalità di funzionamento, rilevanti per la valutazione delle emissioni sonore, con l'indicazione della loro posizione spaziale;

- e) relativamente alle attività o ai cicli tecnologici presenti, elenco delle sorgenti di rumore (attrezzature, impianti, etc.) installati, con l'indicazione dei livelli di rumore per intervalli di breve e media durata prodotti dagli stessi nell'ambiente esterno e/o negli ambienti abitativi, dando le esatte posizioni nelle quali sono stati rilevati i livelli sonori.

Art. 9 Tempi dei piani di risanamento

Al sensi dell'Art. 10 della L.R. n. 13/2001, il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.

Il piano di risanamento acustico deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della Classificazione Acustica del territorio comunale da parte del Consiglio Comunale, che per la relativa approvazione, si potrà avvalere di un tecnico competente in acustica ambientale.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano.

Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

Trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico, ed in mancanza di comunicazioni da parte del Sindaco, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del Piano di Zonizzazione Acustica, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di legge e del presente regolamento. La mancata pronuncia da parte del Comune equivale ad assenso.

Prevenzione dell'inquinamento acustico

Art. 10 Valutazione di impatto acustico (Previsione Impatto Acustico)

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, con le modalità indicate dalla D.G.R. 7/8313 del 08/03/2002 e s.m.i., i seguenti soggetti:

1. titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni;

- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. i richiedenti il rilascio di:

- Permessi di Costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altro permesso od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione, le attività indicate dall'art. 4 del D.P.R. n. 227/11. Per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, nei casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati, valgono le disposizioni, in tema acustico, del D.Lgs. n. 222/16. Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni delle leggi regionali in vigore.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La documentazione di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 13/2001, può essere proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente (dichiarazione sostitutiva di atto notorio – DPR 445/2000).

La valutazione di impatto acustico di circoli privati e pubblici esercizi deve essere eseguito in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. X/7477 del 4 dicembre 2017, compresi i casi stabiliti dal punto A "Documentazione predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore del circolo privato o pubblico esercizio". Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi.

La documentazione di impatto acustico viene trasmessa all'ARPA territorialmente competente per l'espressione del parere di competenza.

Art. 11 Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 7/8313 del 08/03/2002:

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95.

La documentazione di clima acustico viene trasmessa all'ARPA territorialmente competente per l'espressione del parere di competenza.

Nel caso in cui gli insediamenti residenziali in progetto non fossero prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 il progettista deve presentare una dichiarazione di esonero nella forma dell'autocertificazione.

Art. 12 Nuovi insediamenti produttivi

Il Permesso di Costruire riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti, dovrà precisare i limiti acustici della classe di appartenenza e delle zone limitrofe, in base a quanto disposto dal citato D.P.C.M. 01/03/1991, e dal Piano di classificazione acustica.

Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio e delle zone limitrofe.

Art. 13 Pianificazione urbanistica e controllo sui piani comunali

Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata.

Qualsiasi intervento di pianificazione urbanistica deve essere programmato, collocato e progettato in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio comunale, operata tramite il Piano di classificazione acustica.

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

1. entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
2. nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui alla Legge n. 447/95 e relativi decreti attuativi, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali etc.).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici. L'assenza della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

Art. 14 Limiti di accettabilità

Il livello sonoro di valutazione, relativo all'insieme di tutte le sorgenti esterne al luogo disturbato non deve superare i limiti massimi stabiliti, per la zona interessata, dall'Allegato D.

Art. 15 Requisiti acustici passivi degli edifici

La documentazione per il rilascio del permesso a costruire di edifici adibiti a:

1. residenze o assimilabili;
2. uffici e assimilabili;
3. alberghi e pensioni o assimilabili;
4. ospedali, cliniche, case di cure o assimilabili;
5. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
6. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
7. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

deve contenere, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13, una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5/12/1997.

Vale, nel caso di ristrutturazioni, quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 della Legge Regionale 13/2001.

Art. 16 Rumore prodotto dal traffico veicolare (D.P.R. n. 142 del 19 marzo 2004)

L'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture di trasporto stradale è normato dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare". Il D.P.R. citato introduce le seguenti definizioni:

- Infrastruttura esistente: infrastruttura effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto. Ai fini dell'applicazione dei limiti sono considerati struttura esistente, gli ampliamenti in sede, affiancamento di infrastrutture stradali, varianti.
- Strada nuova: strada per la quale alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 (16 giugno 2004), non era ancora stato approvato il progetto di realizzazione.
- Centro abitato: insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine secondo quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- Fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale per ciascun lato dell'infrastruttura a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Il D.P.R. si applica alle infrastrutture di trasporto definite nel D. Lgs. 285/92, in particolare:

- A. Autostrade;
- B. Strade extraurbane principali;
- C. Strade extraurbane secondarie;
- D. Strade urbane di scorrimento;
- E. Strade urbane di quartiere;
- F. Strade locali.

Per tali sorgenti non si applicano i valori limite di emissione, di attenzione e di qualità.

I valori limite di immissione, differenti per le strade nuove e per le infrastrutture esistenti, sono verificati nei punti di maggiore esposizione e riguardano solo il rumore proveniente dall'infrastruttura stradale.

Fasce di pertinenza acustica

Infrastruttura nuova		Infrastruttura esistente		
Tipo	Fascia	Tipo	Fascia A	Fascia B
A	250 m	A	100 m	150 m
B	250 m	B	100 m	150 m
C1	250 m	Ca	100 m	150 m
C2	150 m	Cb	100 m	50 m
D	100 m	Da	100 m	
		Db	100 m	
E	30 m	E	30 m	
F	30 m	D	30 m	

Limiti di immissione per nuove infrastrutture

Nella fase progettuale per la realizzazione di nuove infrastrutture devono essere individuati dei corridoi progettuali che possano garantire la miglior tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

I limiti in vigore dal 16 giugno 2004 sono riportati nella seguente tabella:

Tipo	Sottotipo	Ampiezza fascia	Scuole ospedali case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A		250 m	50	40	65	55
B		250 m	50	40	65	55

C	C1	250 m	50	40	65	55
	C2	150 m				
D		100 m	50	40	65	55
E		30 m	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tab. C DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane			
F		30 m				

Limiti di immissione per infrastrutture esistenti e assimilabili

I limiti per le infrastrutture esistenti devono essere conseguiti con le modalità previste dal D.M. 29 novembre 2000.

Sono prioritari gli interventi nelle aree con presenza di scuole, ospedali, case di cura case di riposo poste in fascia A.

Le attività di risanamento nella fascia B o all'esterno di tale fascia devono essere armonizzate con i piani comunali. I limiti sono indicati nella tabella sottostante.

Tipo	Sottotipo	Ampiezza fascia	Scuole ospedali case di cura e riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A		100 m (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B		100 m (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C	Ca	100 m (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb	100 m (fascia A)	50	40	70	60
		50 m (fascia B)			65	55
D	Da	100 m	50	40	70	60
	Db	100 m			65	55
E		30 m	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tab. C DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane			
F		30 m				

*per le scuole vale solo il periodo diurno

Salvo quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune,

comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.

Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al presente articolo.

Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000. Nella eventuale redazione del Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e delle delibere della G.R.L. successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano di Zonizzazione Acustica.

Quiete pubblica

Art. 17 La tutela dello spazio pubblico

In recepimento dei contenuti del Titolo IV del Regolamento comunale di Polizia Urbana vengono stabiliti i seguenti principi al fine di garantire la quiete pubblica:

- a) chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia all'abitato più prossimo; pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del piano di classificazione acustica;
- b) nei casi di comprovata necessità, l'Autorità comunale potrà stabilire ulteriori pause delle attività rumorose;
- c) sarà sempre in facoltà dell'Autorità Comunale di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

Nei successivi articoli, facenti parte del presente capitolo, sono stabiliti gli orari entro i quali possono essere utilizzate le apparecchiature rumorose nelle attività a carattere temporaneo, nonché eventuali deroghe.

Art. 18 Attività transitorie e relativa autorizzazione

Si definiscono attività transitorie quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare e comunque non ripetuti più di tre volte nell'arco dell'anno solare.

Le attività transitorie si intendono autorizzate in via generale, in tutte le zone del territorio comunale, se comunicate al Sindaco con un preavviso di almeno 30 giorni. L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere comunicato dal Sindaco entro 7 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Qualora le attività transitorie di durata giornaliera siano ripetute per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, assumendo così una forma periodica e/o ciclica nel tempo, esse sono parificate alle attività temporanee e sono quindi soggette alla procedura di autorizzazione di cui all'art. 19.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo che per motivate situazioni locali previa autorizzazione comunale.

Per tutte le attività non descritte nei punti precedenti o non rientranti nei limiti in essi indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il Sindaco, sentito il parere degli Uffici preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 19 Attività temporanee e relativa autorizzazione

Le attività temporanee (svolgimento in un determinato periodo, con una data di inizio e di fine precise) quali cantieri e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (musicali, sportive, danzanti o espositive, concerti, sagre, eventi di varia natura, mostre, etc.), che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, e che prevedono il superamento dei limiti acustici vigenti nella classe acustica di appartenenza (D.P.C.M. 14 novembre 1997), possono essere autorizzate in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità in considerazione della loro occasionalità.

L'autorizzazione ha sempre una validità temporanea ed è riferita esclusivamente ai luoghi e alle date di svolgimento indicati (ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991, dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95 e dell'art. 8 della L.R. 13/01) è viene concessa dal Responsabile Ufficio Tecnico/Tributi. L'istanza può essere presentata dal legale rappresentante o titolare della ditta responsabile del cantiere o dell'associazione/ente che organizza l'evento.

Nella domanda devono essere specificate le generalità e i dati fiscali del richiedente, il tipo di attività, il luogo e il periodo di durata del cantiere o della manifestazione, nello specifico:

- planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso se coinvolti) utilizzati da persone o comunità;

- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico;
- misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- estratto del Piano di classificazione acustica dell'area corredate da relativa legenda;
- durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata.
- eventuale parere ARPA qualora fosse richiesto dal Comune.

L'istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, salva la richiesta di integrazioni nel caso la documentazione prodotta non sia corretta o sia insufficiente.

Le attività di cantiere esterne superiori a 5 giorni lavorativi dovranno operare nella fascia oraria di cui all'art 23 e l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve superare il valore limite di 70dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'allegato D del DM 16/03/1998.

Per le attività di cantiere interne, ovvero attività di ristrutturazione o manutenzione svolti in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici. All'interno degli edifici oggetto di cantiere si applicano solo i limiti orari.

L'istanza di deroga dovrà essere presentata utilizzando il fac-simile Modulo 1 allegato al presente regolamento, accompagnata da uno Studio di impatto acustico. Al fine di determinare i contenuti minimi dello Studio si rimanda alle "Linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri" rilasciato da ARPA Lombardia.

Non devono presentare istanza di autorizzazione in deroga le attività di cantiere con le seguenti caratteristiche:

- cantieri di durata inferiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria di cui all'art. 23 le cui immissioni sonore in facciata ai recettori esposti non superino il limite di 70dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'allegato D del DM 16/03/1998.

La valutazione del potenziale inquinamento acustico di un'attività è effettuata dall'Settore di competenza del Comune tenendo conto dei seguenti criteri:

- distanza della manifestazione, ed in particolare dei luoghi delle attività più rumorose, dai recettori (intesi come abitazioni, scuole strutture sanitarie, parchi, etc.);
- posizionamento delle sorgenti rumorose, in particolar modo a carattere continuativo, (compressori, generatori, aspiratori, etc.) all'interno della manifestazione, in relazione alle abitazioni vicine;

- tempi prolungati di utilizzo di strumenti e attrezzature rumorose (amplificatori, diffusori, etc.);
- eventuali opere mitigative al fine di ridurre l'emissione sonora di sorgenti sonore particolarmente rumorose;
- ogni altro elemento utile rispetto al caso concreto.

In occasione dello svolgimento delle manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento dell'attività si pone come limite assoluto di immissione 75dB(A), in deroga ai valori limite di legge di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e da rispettare in prossimità degli edifici limitrofi. Il limite è inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'allegato D del DM 16/03/1998. Il limite orario per lo svolgimento delle manifestazioni a carattere temporaneo è fissato alle ore 24:00 del giorno di inizio dalla domenica al venerdì, e alle ore 01:00 del giorno successivo solamente per il sabato e i prefestivi.

L'istanza di deroga dovrà essere presentata utilizzando il fac-simile Modulo 2 allegato al presente regolamento.

Il Sindaco, sulla base della documentazione presentata e sulle specifiche esigenze o ragioni di pubblica utilità, definirà i contenuti dell'autorizzazione anche in deroga a quanto stabilito dal presente Regolamento. Nelle tavole del Piano vengono indicate con specifica marcatura le seguenti aree destinate alle manifestazioni a carattere temporaneo. Le attività e l'uso dell'area sarà stabilito nella documentazione allegata all'istanza.

Parco "Il Gelso" di Via Nobili

Palestra comunale di Via Leonardo Da Vinci

Art. 20 Attività domestiche

È vietato generare rumori di qualunque entità con effetto sull'interno e sull'esterno delle abitazioni private che possano recare disturbo al vicinato. All'interno delle abitazioni civili, possono essere prodotti rumori derivanti dalle apparecchiature di uso domestico. Qualora sussista la necessità di produrre rumori oltre i limiti consentiti, non altrimenti possibili, derivanti da lavori di manutenzione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per contenere eventuali disturbi. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali è consentito solo negli orari indicati, salvo la totale insonorizzazione del locale fonte di rumore.

Tipologia sorgente sonora	Fascia oraria consentita	Derogabilità oraria	Derogabilità Limiti di zona
Apparecchiature elettroniche	7.00 – 22.00	NO	NO
Motori ad uso domestico	7.00 – 22.00	NO	NO
Lavori edili nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti	8.00 – 19.30	NO	NO
Strumenti musicali e simili	7.00 – 22.00	NO	NO

Art. 21 Allarmi acustici, sirene e altre apparecchiature sonore

Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada vigente, i dispositivi acustici antifurto installati nei veicoli, devono produrre una emissione rumorosa intermittente tale da non superare in ogni caso la durata di 3 (tre) minuti primi. Tale disposizione è valida anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per una durata del segnale non superiore ai 5 (cinque) minuti primi.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessazione del lavoro.

Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di strumenti sonori e di segnalazioni acustiche. In ogni caso il Responsabile Ufficio Tecnico, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori percepibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

Tipologia sorgente sonora	Fascia oraria consentita	Derogabilità oraria	Derogabilità Limiti di zona
Dispositivi acustici antifurto	Inferiore a 3 (tre) minuti primi (emissione rumorosa intermittente). Durata del segnare di allarme inferiore a 5 (cinque) minuti primi.	NO	NO

Art. 22 Mobilitazione delle merci

Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli possibili.

Dalle ore 20.00 alle ore 7.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Per quanto riguarda le mobilitazioni delle merci connesse alle attività produttive e commerciali valgono i limiti acustici stabiliti dal DCPM 14/11/1997.

Art. 23 **Macchine agricole – Cantieri edili**

L'impiego temporaneo di macchine per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi e per la lavorazione nei cantieri edili, relativamente alle emissioni rumorose, le macchine e gli impianti posti in uso, dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale. La derogabilità ai limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997, per l'uso di macchinari agricoli per lavori stagionali, deve essere oggetto di specifica autorizzazione.

Tipologia sorgente sonora	Fascia oraria consentita	Derogabilità oraria	Derogabilità Limiti di zona
Macchinari agricoli	Nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale. Nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare.	NO	SI
Attività in cantieri edili esterni ed interni	Nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale. Nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare.	Cantieri di interesse pubblico	SI

Art. 24 **Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno degli esercizi pubblici**

Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 23.30, anche se il locale chiude oltre tale ora. L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dal Responsabile Ufficio Tributi, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte all'esterno degli esercizi pubblici sono soggetti ai limiti acustici stabiliti dal DPCM 14/11/1997 in particolare rispetto a quanto indicato all'art 4. Ai fini della corretta redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, si rimanda ai contenuti della DGR 7477/2017.

Tipologia sorgente sonora	Limite orario	Derogabilità oraria	Derogabilità Limiti di zona
Occupazione di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici	Ore 23.30	SI	NO

Art. 25 Campane

Il suono delle campane è da considerarsi escluso dall'ambito di applicazione dei limiti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. del 1997. La regolamentazione del suono delle campane, nel salvaguardare le caratteristiche tipicamente religiose e nel rispetto delle esigenze della popolazione, è disciplinata dal Decreto per la regolamentazione del suono delle campane.

Art. 26 Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni. I competenti uffici delle A.S.L. e dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi. Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura del Responsabile Ufficio Tecnico promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in applicazione dell'art. 659 del Codice Penale, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.

Sanzioni

Art. 27 Determinazione delle sanzioni amministrative

Per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative, opportunamente convertite in euro, di cui all'art. 10 della Legge 447/95 e dell'art. 16 della LR 13/2001, di seguito riportate:

- Superamento dei limiti di emissione e/o di immissione sonora;
- Violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95 e delle disposizioni dettate in applicazione della predetta Legge;
- Violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica;
- Mancata richiesta di autorizzazione per le attività temporanee;
- Mancato rispetto dei limiti e/o delle prescrizioni fissate dall'Autorizzazione per le attività temporanee.

Art. 28 Sospensione, revoca e autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Disposizioni finali

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore espletate le procedure previste dallo statuto comunale.

Art. 30 Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni e/o regolamentazioni comunali relativi a disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Art. 31 Adeguamento del Piano di classificazione acustica

Il Piano di classificazione acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.

Al fine di aggiornare, modificare e integrare il Piano e relativo Regolamento in modo coerente, potrà essere costituita apposita commissione, con il compito di riunirsi con cadenza prestabilita.

Art. 32 Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Allegato A

Definizioni

1. **Sorgente specifica:** sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
2. **Tempo a lungo termine (TL):** rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
3. **Tempo di riferimento (TR):** rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
4. **Tempo di osservazione (TO):** è un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
5. **Tempo di misura (TM):** all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
6. **Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A":** LAS, LAF LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
7. **Livelli dei valori massimi di pressione sonora LASmax, LAFmax, LAImax:** Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
8. **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A":** valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove:

- LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2;
- pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A" del segnale acustico in Pascal (Pa);
- p0 = 20 µPa è la pressione sonora di riferimento.

9. **Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq, TL):** il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine (LAeq, TL) può essere riferito:

- a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0,1(L_{Aeq,TR})_i} \right] dB(A)$$

essendo N i tempi di riferimento considerati;

- a) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla seguente relazione:

$$L_{Aeq,TL} = 10 \log \left[\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M 10^{0,1(L_{Aeq,TR})_i} \right] dB(A)$$

dove:

- i è il singolo intervallo di 1 ora nell'iesimo TR.

È il livello che si confronta con i limiti di attenzione.

10. **Livello sonoro di un singolo evento LAE, (SEL):** è dato dalla formula:

$$SEL = L_{AE} = 10 \log \left[\frac{1}{t_0} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove:

- $t_2 - t_1$ è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento;
- t_0 è la durata di riferimento (1 s).

11. **Livello di rumore ambientale (L_A):** è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- 1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M;
- 2) nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R

12. Livello di rumore residuo (L_R): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

13. Livello differenziale di rumore (L_D): differenza tra il livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

14. Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.

15. Fattore correttivo (K_i): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

- per la presenza di componenti impulsive $K_I = 3$ dB
- per la presenza di componenti tonali $K_T = 3$ dB
- per la presenza di componenti in bassa frequenza $K_B = 3$ dB.

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

16. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

17. Livello di rumore corretto (L_C): è definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

Allegato B

Strumentazione e modalità di misura del rumore

1. Strumentazione.

Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 dalla EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.

I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.

Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

2. Calibrazione.

Se le due calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo di misura differiscono al massimo di 0.5 dB.

La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942:1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.

3. Rilevamento del livello di rumore.

3.1. Generalità.

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

3.2. Livelli continui equivalenti

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A" nel periodo di riferimento (L_{Aeq, TR}):

$$T_R = \sum_{i=1}^n (T_0)_i$$

può essere eseguita:

- a) per integrazione continua.

Il valore L_{Aeq, TR} viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli interventi in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame;

- b) con tecnica di campionamento.

Il valore L_{Aeq, TR} viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo agli intervalli del tempo di osservazione (T₀)_i. Il valore di L_{Aeq, TR} è dato dalla relazione:

$$L_{Aeq, TR} = 10 \log \left[\frac{1}{T_R} \sum_{i=1}^n (T_0)_i \cdot 10^{0,1 L_{Aeq, (T_0)_i}} \right] dB(A)$$

3.3. La misura

La metodologia di misura rileva valori di (L_{Aeq, TR}) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

3.4. Il microfono

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

3.5. Misure all'interno di ambienti abitativi.

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa.

Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla

posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

3.6. Misure in esterno.

Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

3.7. Condizioni meteorologiche

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

3.8. Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAI_{max} e LAS_{max} per un tempo di misura adeguato.

Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

3.9. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti:

- l'evento è ripetitivo;
- la differenza tra LAI_{max} e LAS_{max} è superiore a 6 dB;
- la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAF_{max} è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{af} effettuata durante il tempo di misura L_m .

$L_{Aeq, TR}$ viene incrementato di un fattore K_1 .

3.10. Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonalì (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con

costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20Hz e 20 kHz . Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5dB. Si applica il fattore di correzione KT, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

3.11. Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

4. Presentazione dei risultati.

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
- c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; e del certificato di verifica della taratura;
- d) i livelli di rumore rilevati;
- e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- f) le conclusioni;
- g) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- h) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- i) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

Allegato C

Classi acustiche

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 prevede la classificazione del territorio comunale in zone di sei classi, così definite:

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali prive di insediamenti abitativi.

Allegato D

Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento

Tabella B Valori limite assoluti di emissione		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento (dB)	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C Valori limite assoluti di immissione		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento (dB)	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D Valori limite di attenzione		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento (dB)	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	60	45
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50
III - Aree di tipo misto	70	55
IV - Aree di intensa attività umana	75	60
V - Aree prevalentemente industriali	80	65
VI - Aree esclusivamente industriali	80	75

Tabella E Valori limite di qualità		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento (dB)	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Allegato E

Individuazione delle classi di destinazione d'uso del territorio

CLASSE	COLORE	TIPO DI TRATTEGGIO
I	Grigio	Piccoli punti, bassa densità
II	Verde scuro	Punti grossi, alta densità
III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità
IV	Arancione	Linee verticali, alta densità
V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
VI	Blu	Tratteggio incrociato, alta densità

MARCA DA BOLLO
€16,00

MODULO 1
Richiesta di deroga ai limiti acustici
CANTIERI EDILI, STRADALI E
ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____;
della ditta _____;
sede legale in _____;
via _____;
C.F./P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere:

[] *stradale o assimilabile;*
[] *cantiere edile nuove abitazioni;*
[] *cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;*
[] *altro: specificare) _____;*
con sede in via/luogo: _____; n. _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95, in deroga ai limiti acustici di zona vigenti ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997

DICHIARA

1. di rispettare i contenuti degli art. 19 e 23 del Regolamento di attuazione comunale;
2. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA;
3. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente.

Allega alla presente istanza:

- [] planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso se coinvolti) utilizzati da persone o comunità;
- [] Valutazione di impatto acustico, redatto da un Tecnico competente in acustica.
- [] Parere ARPA, qualora fosse richiesto dal Comune.

_____ li _____

TIMBRO / FIRMA

NOTE

- L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori indicata nel procedimento edilizio avviato presso gli Uffici competenti in materia, almeno 30 giorni prima del previsto inizio attività;
- Il richiedente dovrà fornire, all'atto del ritiro, una seconda marca da bollo da € 16,00 da applicare sull'autorizzazione. Sono esclusi dalla fornitura di entrambe le marche da bollo i soggetti con attività senza fini di lucro (Onlus e assimilabili).

MARCA DA BOLLO
€16,00

MODULO 2
Richiesta di deroga ai limiti acustici
MANIFESTAZIONI

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____;
della ditta _____;
sede legale in _____;
via _____;
C.F./P.IVA _____;

per l'attivazione delle seguenti attività:

musicale; sportiva; danzante; espositive;
 sagre; mostre; altro: (specificare) _____;

con sede in via/luogo: _____; n. _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95, in deroga ai limiti acustici di zona vigenti ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997

DICHIARA

Che la durata della manifestazione è di giorni _____ a far data dal _____ sino al _____
dalle ore _____ alle ore _____

Allega alla presente istanza:

- planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso se coinvolti) utilizzati da persone o comunità;
- Descrizione delle attività, delle sorgenti sonore, dei macchinari, delle tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- Stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico;
- Misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora;
- Estratto della classificazione acustica (PZA) dell'area corredate da relativa legenda;
- Durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata;
- Parere ARPA, qualora fosse richiesto dal Comune.

_____ li _____

TIMBRO / FIRMA

NOTE

- L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori indicata nel procedimento edilizio avviato presso gli Uffici competenti in materia, almeno 30 giorni prima del previsto inizio attività;
- Il richiedente dovrà fornire, all'atto del ritiro, una seconda marca da bollo da € 16,00 da applicare sull'autorizzazione. Sono esclusi dalla fornitura di entrambe le marche da bollo i soggetti con attività senza fini di lucro (Onlus e assimilabili).